

 <p><b>ALER</b> Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale Bergamo Lecco Sondrio</p>	 <p>Regione Lombardia</p>	Mod. ANT 01	REV. 03	DATA: 12/11/2020
---	--	-------------	---------	---------------------

U.O.G. SONDRIO	AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO
----------------	------------------------------

Prot. n. 0015845 del 12/06/2023

Trasmissione a mezzo posta elettronica

Spett.le Appaltatore

Ital Group S.r.l.

PEC: [italgroupsrl@kefapec.it](mailto:italgroupsrl@kefapec.it)

E-MAIL: [italgroup@italgroup.cloud](mailto:italgroup@italgroup.cloud)

e, p.c., Egr. DIRETTORE DEI LAVORI  
geom. Fabio Moraschinelli  
E-MAIL: [fabio.moraschinelli@aler-bg-lc-so.it](mailto:fabio.moraschinelli@aler-bg-lc-so.it)

Egr. COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN  
FASE DI ESECUZIONE

Ing. Leonardo Di Pinto

PEC: [leonardomichele.dipinto@ingpec.eu](mailto:leonardomichele.dipinto@ingpec.eu)

E-MAIL: [ldp@leonardodipinto.com](mailto:ldp@leonardodipinto.com)

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA RIATTAZIONE DI N. 285 ALLOGGI.

LOTTO N. 14 UOG SONDRIO.

CUP B77H21009970007. CIG 9135800CA5.

AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA ESPRESSA per l'affidamento dei lavori di "impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi" (categoria OS30) alla ditta Paganoni Stefano – C.F. [REDACTED] – P.IVA 00855920146, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il sottoscritto ing. Massimo Ruotolo, in qualità di Responsabile del Procedimento:

VISTI:

- il contratto d'appalto sottoscritto in data 20/07/2022 - rep. n° 143, con il quale sono stati affidati alla ditta Ital Group S.r.l. con sede in via G. Matteotti, n° 20/22 – CAP 90014, Casteldaccia (PA) C.F. 04208910820 - P. I.V.A. 04208910820 i lavori in argomento;
- l'indicazione, data all'atto dell'offerta, dei lavori che l'appaltatore intendeva subappaltare;
- la richiesta di autorizzazione al subappalto pervenuta dall'appaltatore in data 28/04/2023 - prot. n. 13559, così come integrata in data 05/06/2023 – prot. n. 0015522, per l'affidamento dei lavori di "impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi" (categoria OS30) alla ditta Paganoni Stefano, con sede in via Coltra, n° 45/A – CAP 23010, Albosaggia (SO) C.F. [REDACTED] - P. I.V.A. 00855920146, per un importo di sub-contratto pari a € 25.172,77, di cui € 891,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, così articolato:
  - categoria OS30: € 25.172,77, di cui € 891,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- la dichiarazione, resa dall'appaltatore, in ordine all'insussistenza di forme di controllo e/o di collegamento con il subappaltatore, a norma dell'art. 2359 del Codice civile e del co. 18 dell'art. 105 del Codice dei Contratti;
- la dichiarazione, resa dall'appaltatore, in merito al possesso dell'idoneità tecnico-professionale del subappaltatore, ai sensi del co. 2 dell'art. 97 e del co. 3 dell'allegato XVII del D.lgs. 81/2008;

-----  
 ALER Bergamo Lecco Sondrio  
 Sede legale: via Mazzini 32/A – 24128 Bergamo – tel. 035 259595 – PEC [direzione@pec.alerbg.it](mailto:direzione@pec.alerbg.it)  
 Sede operativa Lecco: via Giusti 12 – 23900 Lecco – tel. 0341 358311 - PEC [aler.lc@pec.alerbg.it](mailto:aler.lc@pec.alerbg.it)  
 Sede operativa Sondrio: piazza Radovljica 1 – 23100 Sondrio – tel. 0342 512999 - PEC [aler.so@pec.alerbg.it](mailto:aler.so@pec.alerbg.it)  
 C.F. e P.IVA 00225430164

- la dichiarazione, resa dall'appaltatore, in merito alla conoscenza della propria responsabilità solidale con il subappaltatore ai sensi dell'art. 105 del Codice dei Contratti, sia nei confronti della stazione appaltante che dei dipendenti del subappaltatore;
- la dichiarazione, resa dal subappaltatore, in merito all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti;
- la dichiarazione, resa dal subappaltatore, in merito al possesso dei requisiti di cui all'art. 83 del Codice dei Contratti e la relativa documentazione a comprova;
- l'art. 83 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.;
- l'art. 80 co. 6 e 14 del D.Lgs. 20/2016 e s.m.i.;

#### CONSIDERATO CHE:

- l'appaltatore, a corredo dell'istanza di autorizzazione al subappalto, ha allegato la documentazione richiesta dalla normativa vigente e, entro i termini prescritti dal co. 7 dell'art. 105 del Codice dei Contratti, ha provveduto al deposito del contratto di subappalto, che contiene, in particolare, la clausola condizionale sospensiva e l'assunzione, da parte del subappaltatore, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/2010 e s.m.i.;
- il Direttore dei Lavori ed il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione hanno concluso, con esito positivo, le istruttorie di competenza in ordine alle disposizioni di cui al co. 14 dell'art. 105 del Codice dei Contratti;
- dal Documento Unico di Regolarità Contributiva acquisito d'ufficio prot. 37641647 - scadenza validità: 25/07/2023, si evince che l'impresa risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL;
- il subappaltatore ha dichiarato il possesso dei requisiti di idoneità morale e di capacità professionale, economico-finanziaria e tecnico-organizzativa con le prescrizioni ed i limiti previsti dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- è stato accertato che il subappaltatore è in possesso dei requisiti di cui all'art. 83 del Codice dei Contratti, commisurati ai lavori oggetto del presente subappalto;
- gli uffici hanno avviato le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante acquisizione d'ufficio della prescritta documentazione e che, ad oggi, non tutti gli enti hanno fornito l'esito;
- per rispettare le tempistiche previste dal co. 18 dell'art. 105 del Codice dei Contratti, è opportuno manifestare l'autorizzazione con un provvedimento espresso, seppur nelle more del perfezionamento delle predette verifiche non ancora concluse, che è quindi rilasciata in assenza temporanea delle stesse sotto condizione risolutiva;

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

#### AUTORIZZA, SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA,

codesto Spett.le Appaltatore ad affidare in subappalto i lavori di "impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi" (categoria OS30) alla ditta Paganoni Stefano, con sede in via Coltra, n° 45/A – CAP 23010, Albosaggia (SO) C. [REDACTED] P.IVA 00855920146, nell'ambito dei lavori di cui all'oggetto, per un importo di sub-contratto pari a € 25.172,77, di cui € 891,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, così articolato:

- categoria OS30: € 25.172,77, di cui € 891,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

La presente autorizzazione è rilasciata sotto condizione risolutiva espressa, in assenza temporanea degli esiti delle verifiche sul possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. La presente autorizzazione verrà revocata nel caso in cui l'esito delle suddette verifiche non risulti positivo.

Si rammenta che:

1. vige l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. e che:  
 ai sensi del co. 13 dell'art. 105 del Codice dei Contratti, la stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni rese;  
 preso atto dell'espressa rinuncia del subappaltatore al pagamento diretto da parte della stazione appaltante, l'appaltatore è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore;
2. ai sensi del co. 9 art. 105 del Codice dei Contratti, prima di consentire l'ingresso in cantiere al sub-contraente, l'appaltatore dovrà trasmettere alla stazione appaltante copia delle Denunce di Nuovo Lavoro Temporaneo (DNL) agli enti previdenziali, antinfortunistici e assicurativi competenti per il territorio INPS, INAIL e Cassa Edile (ove presente), in relazione al cantiere in oggetto e relative al subappaltatore, con rispettiva ricevuta di invio telematico/di consegna presso i vari enti;
3. non è ammesso l'ingresso in cantiere del sub-contraente sino all'ottenimento del nulla osta da parte del CSE sull'idoneità del Piano Operativo di Sicurezza del subappaltatore;
4. le opere subappaltate, la cui responsabilità rimane comunque di codesto appaltatore, dovranno essere eseguite a regola dell'arte, in conformità ai patti contrattuali ed alla normativa vigente in materia di contratti pubblici e di sicurezza, qui confermando l'estraneità di questa azienda ai rapporti instaurati tra l'appaltatore ed il sub-contraente;
5. richiamando le responsabilità poste in capo all'appaltatore in ordine a quanto disposto all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., rimane altresì in capo a codesta impresa ogni onere di verifica in merito agli adempimenti normativi, di qualsiasi natura, in capo al sub-contraente, nonché le conseguenti azioni di coordinamento e l'eventuale integrazione documentale secondo previsione di legge in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, sia propria che del sub-affidatario. Sarà pertanto cura di codesto appaltatore trasmettere immediatamente al Coordinatore della Sicurezza in Esecuzione ed alla Direzione Lavori eventuali successive modifiche ai Piani già autorizzati.

Distinti saluti.

ALER BERGAMO LECCO SONDRIO  
AREA TECNICA – UFFICIO MS E PATRIMONIO UOG BERGAMO  
Il Responsabile del Procedimento

